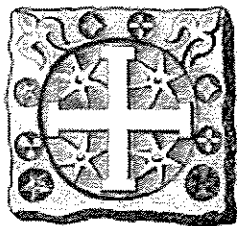


<AOO>AGEDP-

LU</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>33170</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>24/03/2023</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 33170 e data 24/03/2023



SBANDIERATORI E MUSICI "CITTÀ DI LUCCA"

CONTRADA SANT'ANNA IN PIAGGIA APS

Associazione di Promozione Sociale – Via Buonamici, 367 – 55100 – Lucca

C.F. 92036710462 E-Mail: info.sbandluccasantanna@gmail.com

Sito Internet: www.sbandieratoriluccasantanna.it

STATUTO

(Aggiornato al 04.03.2023)

INDICE

- TITOLO I -

Norme fondamentali

Art. 1 - Denominazione, costituzione e sede

Art. 2 - Scopi, finalità e attività

- TITOLO II -

Soci

Capo I - Disposizioni generali

Art. 3 - Classificazione dei soci

Art. 4 - Modalità d'iscrizione

Art. 5 - Attrezzature in dotazione ai Soci

Capo II - Rapporti tra il Gruppo Storico ed i Soci

Art. 6 - Diritti e Doveri dei Soci

Art. 7 - Provvedimenti disciplinari

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- TITOLO III -

Organi sociali

Capo I - Classificazione, composizione e compiti degli organi

Art. 9 - Classificazione

Art. 10 - L'Assemblea

a - Composizione dell'Assemblea

b - Convocazione e validità delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea

c - Attribuzioni dell'Assemblea

d - Votazioni

Art. 11 - Consiglio Direttivo

a - Composizione del Consiglio Direttivo

b - Attribuzioni/competenze del Consiglio Direttivo

c - Specifiche

Art. 12 - Presidente

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

Art. 14 - Organo di revisione contabile

– TITOLO IV –

Risorse economiche

Capo I – Risorse economiche e Bilancio e

Art. 15– Risorse economiche

Art. 16– Bilancio e Divieto di distribuzione degli utili

Art. 17 – Lavoratori

– TITOLO V –

Capo I Disposizioni finali

Art. 18– Scioglimento dell'Associazione

Capo II – Disposizioni generali

Art. 19– Regolamenti complementari

Art. 20– Rinvio

– TITOLO I – Norme fondamentali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Si è costituita dal 27.06.2005, con atto registrato all'Agenzia dell' Entrate il 02.08.2008, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Sbandieratori e Musicisti "Città di Lucca" – Contrada S. Anna in Piaggia APS" (d'ora in avanti indicato semplicemente come Associazione) trae la propria origine dal "Gruppo Donatori di Sangue *Fratres* di S.Anna", la cui Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ne ha approvato la costituzione ed il finanziamento per l'inizio della sua attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto e ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Lucca e ha durata illimitata

Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apolitica, apartitica atea e agerarchica.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L' Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 c.1 del D.Lgs.117/2017 quali:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale a titolo esemplificativo non esaustivo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

Per perseguire tali scopi:

1) interessa i Soci alla rievocazione e ricostruzione storica attraverso discipline, anche agonistiche, che traggono origine dalle tradizioni e dalle vicende storiche del territorio, proponendosi come mezzo educativo teso ad avviare i giovani ad una vita attiva nel sociale favorendone l'integrazione, la formazione, la pace e la socializzazione degli individui associati, valorizzandone le personali peculiarità;

2) organizza in prima persona iniziative culturali di rievocazione storica, conferenze, convegni, seminari formativi, mostre, pubblicazioni periodiche, documentari;

3) partecipa ad analoghe iniziative promosse da altri organismi associativi.

Le attività che rivestono carattere agonistico saranno eseguite nel rispetto e nell'osservanza delle normative degli organismi a cui l'Associazione aderisce;

4) promuove la cultura dell'insegnamento del maneggio della bandiera, l'arte della musica nelle nostre tradizioni storiche, nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado anche attraverso l'organizzazione diretta e indiretta di corsi e laboratori e stipula accordi di collaborazione con le organizzazioni di istruzione pubblica e privata su tutto il territorio nazionale;

5) designa e nomina i propri rappresentanti presso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta e/o opportuna la rappresentanza dell'Associazione;

6) svolge un'azione di promozione e di pubbliche relazioni onde realizzare un coordinamento ed un efficace sinergia tra gli Associati nonché fra l'Associazione medesima ed analoghi enti, istituzioni ed associazioni straniere o sovranazionali con particolare riguardo agli stati membri dell'Unione Europea.

L'associazione, può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

– TITOLO II – Soci

Art. 3 – Classificazione dei soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 persone).

Tutti i soci partecipano alla vita dell'Associazione secondo le proprie possibilità contribuendo alle iniziative che sono alla base istituzionale del Gruppo Storico.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- Accettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni;

Art. 4 – Modalità d'iscrizione

L'ammissione del Socio avviene dietro domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti fondamentali indicazioni:

- Indicare nome e cognome, o denominazione, per le persone giuridiche, luogo, data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, nonché recapito telefonico, e indirizzo di posta elettronica;
- Dichiarare di aver preso visione e di accettare integralmente il presente Statuto ed i Regolamenti Interni nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Accettare le normative sulla privacy e dichiarare di aver preso visione della Legislazione di categoria in essere allo stato della domanda.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La mancata pronunziatura del Consiglio Direttivo sulla domanda di iscrizione equivale all'accettazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'aspirante socio, la cui domanda sia stata respinta, può presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda, ricorso al Collegio dei Probiviri la cui decisione è definitiva.

I Soci, all'atto dell'iscrizione o entro 30 giorni, sono tenuti a pagare la quota sociale determinata dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione dei minorenni, inferiori ai 18 anni compiuti, dovranno essere firmate dall'esercente la potestà genitoriale. Chi tutela il minore lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Nel caso di esercizio del diritto di recesso andrà comunicato per iscritto senza diritto di rimborso.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 5 – Attrezzature in dotazione ai Soci

Ai Soci, l'Associazione fornirà gli abiti storici e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività assegnategli.

Il Socio è responsabile delle attrezzature fornitegli ed è tenuto a curarne la manutenzione; in caso di deterioramento o perdita il Socio è tenuto al pagamento di un'ammenda a titolo di rimborso per il danno arrecato.

In caso di cessazione del rapporto associativo il Socio è tenuto a restituire le attrezzature in suo possesso ad eccezione di oggetti di uso personale o di comprovata proprietà dello stesso.

Capo II – Rapporti tra il Gruppo Storico ed i Soci

Art. 6 –Diritti e Doveri dei Soci

a) Diritti

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi; a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al consiglio direttivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

b) Doveri

Tutti i soci hanno il dovere di:

- osservare e rispettare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le disposizioni emanate dagli organi del Gruppo Storico;
- collaborare alle iniziative del Gruppo Storico, partecipare alle riunioni e rispettare gli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- avere rispetto e cura delle attrezzature e dei materiali di proprietà o in dotazione all'Associazione.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.7 – Provvedimenti disciplinari

I soci sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. ammonizione;
2. sospensione a tempo determinato;
3. espulsione.

La competenza per l'erogazione dei provvedimenti è del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, che deve comunicarli per scritto all'interessato, il quale entro 30 giorni da tale comunicazione può opporre ricorso innanzi al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncerà in modo definitivo entro 30 (trenta) giorni.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per morte, recesso, decadenza o esclusione.

1. per **recesso**, qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta almeno 3 mesi prima;

2. per **decadenza**, ove venga a mancare il versamento della quota associativa e/o assicurativa nel termine fissato e si persista in tal omissione per un periodo di 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa;
3. per **espulsione**, deliberata dal Consiglio Direttivo,

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

– TITOLO III – Organi sociali

Capo I – Classificazione, composizione e compiti degli organi

Art.9– Classificazione

Sono organi del Gruppo Storico:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio dei Probiviri.

Art.10 - L'Assemblea

a) Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberativo dell'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente con funzioni di moderatore, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario o, in mancanza anche di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea che sarà sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

b) – Convocazione e validità delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea

L'Assemblea, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea è convocata tramite avviso scritto contenente luogo e data di svolgimento, orario della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere recapitata ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione all'indirizzo risultante nel libro degli associati, o in alternativa mediante invio alla casella di posta elettronica comunicata all'atto dell'iscrizione o mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci in regola con l'iscrizione.

Ciascun Socio ha un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare il massimo di un socio.

I Soci minorenni hanno diritto di essere rappresentanti da uno degli esercenti la potestà genitoriale e hanno diritto di voto ma non possono candidarsi a cariche elettive.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

c) Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 della Codice del Terzo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. delibera gli eventuali regolamenti interni riguardanti il funzionamento degli organi dell'Associazione;
6. delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di

- deliberare sulle modifiche dello Statuto o all'Atto Costitutivo
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

d) Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

e) Riunioni in Videoconferenza

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria e del Consiglio Direttivo siano svolte in video conferenza.

Le riunioni svolte con collegamento in videoconferenza sono valide a condizione che i partecipanti aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire e le modalità di organizzazione nel principio del diritto di parola.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che viene eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Tutti i componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

I componenti degli organi dell'Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, a seguito delle elezioni, il Consiglio Direttivo risulti incompleto, lo stesso, valutata l'opportunità, può decidere di procedere a nominare i consiglieri mancanti secondo le modalità per la sostituzione dei consiglieri decaduti. La nomina di nuovi consiglieri è obbligatoria, pena la decadenza del Consiglio Direttivo, nel caso in cui dalle elezioni risultino eletti meno di nove consiglieri.

Gli eletti nel Consiglio Direttivo devono tener presente che il loro compito è quello di impegnarsi per il bene del gruppo, rendendosi disponibile per quegli impegni che il Gruppo Storico richiede.

Per candidarsi bisogna essere iscritti ed avere collaborato attivamente col Gruppo Storico da almeno un anno. Ogni socio può candidarsi ad una sola carica.

a) Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 11 consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica per tre anni.

Il numero dei consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi e vale fino alla nomina successiva.

Nella prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere le competenze dei quali sono stabilite da appositi regolamenti interni.

b) Attribuzioni/competenze del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri rientrano nei compiti de Consiglio Direttivo:

- a) curare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi dell'attività associativa sulle base delle linee approvata;
- c) predisporre il calendario per le varie attività;
- d) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei Soci;
- e) deliberare sulle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- h) fissa le quote associative
- i) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esse affidati

c) Specifiche

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno una volta ogni tre mesi; è presieduto dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti;

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti;

Durante le votazioni, in fase di parità numerica tra membri del Consiglio, il voto del Presidente ha valore pari al doppio.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo con voto palese e a maggioranza assoluta.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione

Il Presidente

- a) Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e ne coordina le attività;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare;
- c) presenta annualmente all'Assemblea dei Soci una relazione sulla gestione del Gruppo Storico.
- d) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

- e) Almeno un mese prima della scadenza del mandato convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che nominerà il nuovo Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza anche di questi, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art. 13- Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 Soci con età minima di 35 anni eletti dall'Assemblea dei Soci. Resta in carica tre anni e decade a conclusione del mandato del Consiglio Direttivo. Per la sostituzione dei membri decaduti si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo di controllo dell'Associazione quindi i suoi componenti sono chiamati a vigilare sul corretto funzionamento della stessa ed in particolare:

1. sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
2. sull'ammissione degli aspiranti Soci respinti dal Consiglio Direttivo;
3. sui ricorsi ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo;
4. sulle controversie tra i Soci aventi rilevanza nei rapporti associativi;
5. su eventuali conflitti tra gli organi dell'Associazione;

Le varie modalità sono contenute nel Regolamento Interno.

Art.14 Organo di revisione contabile

E nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

- TITOLO IV - Patrimonio

Capo I – Risorse economiche e Bilancio e Divieto di distribuzione degli utili

Art. 15 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. le quote sociali versate dai soci e da ogni altro tipo di contributi degli stessi;
2. contributi di privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Bilancio e Divieto di distribuzione degli utili

Il bilancio è redatto annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci entro e non oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea contestualmente all'approvazione del bilancio decide sulla destinazione degli eventuali utili che in nessun caso potranno essere distribuiti tra i soci, ma dovranno essere reinvestiti secondo i fini statutari associativi.

È vietata, inoltre, la distribuzione di altri proventi nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.17 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

– TITOLO V –

Disposizioni Finali e Generali

Capo I Disposizioni finali

Art. 18– Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione (motivato e proposto dal Consiglio Direttivo) è deliberato dall'Assemblea dei Soci, validamente costituita in ogni convocazione, solo e soltanto con la presenza dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto e a maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea contestualmente allo scioglimento dell'Associazione deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, dedotte le eventuali passività, per uno più scopi stabiliti dal presente statuto inclusa la denominazione dell'associazione: SBANDIERATORI E MUSICI "CITTA' DI LUCCA" – Contrada S. Anna in Piaggia – APS previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore.

Capo II – Disposizioni generali

Art. 19– Regolamenti complementari

Appositi regolamenti, emanati in conformità al presente Statuto, definiscono quanto necessario al buon funzionamento dell'Associazione

Il Regolamento Interno può prevedere l'istituzione di ulteriori organi ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 20– Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e in quanto compatibile, dal Codice Civile.